

N. R.G. 13/2023 Piano di ristrutturazione dei debiti



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO

Settore procedure concorsuali

Il Tribunale Ordinario di Belluno, settore Procedure concorsuali, in persona della Giudice Unica dott.ssa Irene Colladet

In esito al ricorso presentato ex artt. 67 ss. CCII da CATERINA CANAL (c.f. CNLCRN71P69E429Z) nata a Lamon (BL) il 29/09/1971, residente in Alano di Piave (BL) via Papa Giovanni XXIII n. 30/3, rappresentata e difesa dall'avv. Manuela Sponga (c.f. SPNMNL83C52A757K) ed elettivamente domiciliata in Feltre (BL), Largo Castaldi n. 6, presso lo studio del difensore;

ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

Rilevato che

con ricorso ex art. 67 CCII CATERINA CANAL formulava ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti;

pur non essendo stata formulata tramite OCC, alla domanda risultava allegata la relazione particolareggiata di cui all'art. 76 CCII;

sussiste la propria competenza ex art. 27 comma secondo CCII in quanto la ricorrente ha il centro degli interessi principali nel circondario di Belluno;

la debitrice è in stato di sovraindebitamento ex art. 2 comma 1 lett. c) ed è una consumatrice;

la debitrice non è già stato esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda, nè ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte (cfr. art. 69 CCII);

il Gestore, nella propria integrazione depositata in data 13/10/2023, ha allegato di aver dato notizia, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti ex art. 68 co. 4 CCII;



la domanda è corredata dalla documentazione di cui agli artt. 39 CCII (riadattata all'esito del vaglio di compatibilità di cui al richiamato art. 65, comma secondo, CCI) e 67 co. 2 CCII, vale a dire:

- a) dell'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione, con l'indicazione del loro domicilio digitale (doc. 8);
- b) dell'elenco della consistenza e della composizione del patrimonio (comprendente l'inventario dei beni del ricorrente – docc. 6 e 7);
- c) della dichiarazione di assenza di atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni (doc. 47);
- d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (docc. 15, 16, 17 e 18);
- e) dell'elenco degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia (doc. 2);
- f) un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi (doc. 21);
- g) della relazione ex art. 68 CCII, redatta dal Gestore, che, come integrata con relazione depositata in data 13/10/2023, contiene: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda; d) l'indicazione presunta dei costi della procedura; inoltre il Gestore, nella sua relazione, ha indicato che, ai fini della concessione dei rispettivi finanziamenti, solo [REDACTED] ha tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita ¹, mentre [REDACTED], e per essa [REDACTED] e [REDACTED], nonché [REDACTED] non lo hanno valutato secondo la formula dianzi indicata;

in ottemperanza al decreto emesso in data 17/11/2023 ex art. 70 comma primo CCII, il Gestore ha comunicato ai creditori il piano e la proposta (cfr. ricevute depositate in data 05/02/2024);

¹ A tal fine l'OCC risulta essersi attenuto al parametro indicato dall'art. 68 co. 3 ult. periodo CCII, vale a dire ad "una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159".
;



nessun creditore ha presentato osservazioni (cfr. relazione depositata in data 15/01/2024 dal Gestore);

osservato che

il passivo risulta così composto:

Tipologia di finanziamento/Debito	Data stipula /concessione prestito	Num. Contratto	Creditore	Ammontare debito	Rata media mensile	Reddito mensile epoca finanziamento	% Rata Reddito	Debito residuo	Categoria credito
Fideiussione solidale	01/02/2021			163.393,82			N.D.	188.112,98	Privilegiato immobiliare
Mutuo Ipotecario immobiliare	16/04/2010			65.000,00	360,00	2.000,00	18,00%	27.169,16	Privilegiato immobiliare
Mutuo chirografario	06/07/2017	17866285			80,00	1.200,00	6,67%	2.493,91	Chirografario
Crediti in Predeuzione							N.D.	2.440,00	Privilegiato immobiliare
Crediti in Predeuzione	18/04/2023						N.D.	557,00	Privilegiato immobiliare

l'attivo risulta invece così composto:

- apporto mensile di euro 400,00 per 84 mesi, per un totale di euro 33.600,00;
- almeno euro 30.000,00 provenienti dall'alienazione tramite procedura competitiva della quota di proprietà della casa familiare della ricorrente (l'importo di euro 30.000,00 costituisce quello posto a base dell'offerta già a mani del Gestore e garantita dall'apporto di soggetti terzi);

considerato che il piano proposto:

a. prevede la ristrutturazione dei debiti nei seguenti termini:

Debito	Creditore	Debito residuo	% soddisfazione ipotesi piano	Valore del Debito consolidato	% Stralcio
Fideiussione solidale MPS (Privilegio_immobiliare)		188.112,98	15,000%	28.216,95	85,000%
Mutuo Ipotecario immobiliare n.8MA2047644000 - NSG 4960685989000 (già Veneto Banca SpA) del 16/04/2010 (Privilegiato_immobiliare)		27.169,16	100,000%	27.169,16	0,000%
Mutuo chirografario n.17866285 del 06/07/2017 (Chirografario)		2.493,91	15,000%	374,09	85,000%
Crediti in Predeuzione (Privilegiato_immobiliare)		2.440,00	100,000%	2.440,00	0,000%
Crediti in Predeuzione del 18/04/2023 (Privilegiato_immobiliare)		557,00	100,000%	557,00	0,000%

b. indica in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento;

c. non prevede la falciatura e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno;

d. prevede che uno dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca (quello vantato da Siena NPL) venga soddisfatto non integralmente, assicurandone il



pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dal Gestore (cfr. art. 67 co. 4 CCII);

e. non prevede il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale della ricorrente, in quanto, come chiarito con integrazione in data 14/11/2023, *“la ricorrente ha comunque deciso (e conferma in questa sede tale decisione) di non usufruire della predetta possibilità, e di procedere con la vendita della propria quota sull'immobile di proprietà, come indicato nella Proposta di Piano ed al Gestore in ordine alla richiesta di vendita. La vendita della quota di proprietà della ricorrente sull'immobile di Alano di Piave, con la corresponsione dell'integrale del valore di realizzo, alla procedura, garantisce la piena soddisfazione integrale ed in unica soluzione del valore residuo del mutuo ipotecario in favore di “Intesa San Paolo s.p.a.” e consente altresì di garantire il regolare flusso mensile delle somme di cui al punto 1), alla procedura (Euro 400,00 euro per n. 84 mesi).*

Peraltro, la ricorrente non dispone nemmeno delle somme necessarie per ripianare l'arretrato attuale del piano di ammortamento del mutuo in quanto considerando un arco temporale non breve ma che si articola in 7 anni (84 mesi) in cui dovrà corrispondere i 400,00 euro mensili, la vendita della propria quota sull'immobile di Alano di Piave, quindi, rappresenta l'unico strumento con il quale poter garantire la concreta e stabile realizzazione del piano;

ritenuto che:

sussistano le condizioni di fattibilità, ammissibilità e convenienza del piano;

P.Q.M.

Omologa il piano di ristrutturazione dei debiti proposto da CATERINA CANAL (c.f. CNLCRN71P69E429Z) nata a Lamon (BL) il 29/09/1971, residente in Alano di Piave (BL) via Papa Giovanni XXIII n. 30/3, la quale è tenuta a compiere ogni atto necessario a darvi esecuzione ex art. 71 co. primo CCII, avvertendola che i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 70, comma 1 (cfr. art. 71 co. terzo CCII);

MANDA



Al Gestore di vigilare sull'esatto adempimento del piano, resolvendo le eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice ove necessario (cfr. art. 71 comma primo CCII) e segnalando tempestivamente ogni fatto idoneo a causare la revoca dell'omologazione ex art. 72 CCII;

DISPONE CHE

- Alla vendita della quota di proprietà dell'immobile adibito a casa familiare provveda il debitore tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sotto il controllo e con la collaborazione del Gestore, con il limite che il prezzo di acquisto non potrà essere inferiore ad euro 30.000,00, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati;
- Ogni sei mesi, a partire dal 31/07/2024, il Gestore riferisca al giudice per iscritto sullo stato dell'esecuzione;
- il Gestore, terminata l'esecuzione del piano, sentito il debitore, presenti al giudice una relazione finale, specificando se il piano è stato/non è stato integralmente e correttamente eseguito;

DISPONE

La pubblicazione della presente sentenza, a cura del Gestore, nel sito internet del Tribunale o del Ministero della giustizia entro 48 ore, previo annerimento di dati sensibili di terzi;

ORDINA

Al Gestore di provvedere alla trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti qualora il piano preveda la liquidazione di beni immobili o beni mobili registrati e, nel caso in cui il debitore svolga o abbia svolto attività d'impresa, la pubblicazione presso il registro delle imprese;

DISPONE

Che il Gestore, **entro quarantotto ore dalla comunicazione della sentenza** da parte della cancelleria, la comunichi a tutti i creditori, depositando le relative ricevute nel fascicolo telematico entro i successivi tre giorni;

MANDA

Alla cancelleria di comunicare la sentenza al Gestore e all'istante;

DICHIARA

Chiusa la presente procedura (cfr. art. 70 co. settimo CCII);

Belluno, 13/02/2024

La Giudice

Dott. Irene Colladet

